

DISEGNI DI LEGGE S.788, S.79, S.1287 IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI IN SOFFERENZA – OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA S.788

UNIREC – Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito, Associazione aderente a Confindustria SIT – è stata fondata nel 1998, vanta oltre 20 anni di attività e riunisce più di 200 imprese dei servizi a tutela del credito, pari all'80% del mercato italiano del settore. Le oltre 200 imprese associate ad UNIREC svolgono, per conto di Committenti titolari di un credito, un servizio che comprende gli interventi che rientrano nel percorso di confronto con il debitore durante il quale le due parti si accordano per trovare una soluzione a fronte di obbligazioni non adempiute, come rate scadute, bollette non pagate o fatture non evase.

Le aziende associate a UNIREC garantiscono piani di rientro sostenibili e soluzioni personalizzate per ogni singolo cliente. Tra le Committenti di UNIREC figurano banche, società finanziarie e di leasing, di noleggio, di telecomunicazioni, di energia e pubblica utilità, PMI e grandi imprese, Pubblica Amministrazione, sia centrale che locale.

Nel 2018 le associate di UNIREC hanno gestito oltre 38 milioni di pratiche. In termini di importo, degli oltre 80 miliardi di euro totali rappresentativi dei crediti affidati ne sono stati recuperati 8,4 miliardi di euro.

Oltre ad aderire a Confindustria SIT, UNIREC è membro della Federazione Europea delle Associazioni Nazionali del Comparto (FENCA). Nel 2014 insieme ad alcune delle principali Associazioni dei Consumatori ha creato il FORUM UNIREC – CONSUMATORI, un tavolo di lavoro strutturato e permanente che ha redatto l'unico Codice di condotta riconosciuto a livello europeo e che si pone come obiettivo la promozione della co-regolamentazione, la tutela del consumatore e della professionalità degli addetti del settore.

Sotto il profilo dell'occupazione, nel 2018 le imprese associate a UNIREC hanno impiegato in Italia 16.753 addetti, di cui il 45% si è occupato dell'attività di Phone Collection, il 24% dell'attività di Home Collection il 26% dell'attività gestionale/amministrativa ed il 5% di attività legate "Master legal".

* * *

Contenuti dei disegni di legge

Il disegno di legge recante "Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto" ([S. 788](#)) ha come obiettivo consentire ai soggetti debitori in sofferenza, ma che hanno ancora la possibilità di rimettersi in gioco, di poter estinguere il proprio debito a un prezzo ragionevole, facendo al contempo conseguire al creditore cessionario comunque un giusto profitto.

UNIREC rappresenta imprese coinvolte nel ciclo del credito nella difficile fase di raccordo tra esigenze del debitore e legittime aspettative di rientro del creditore. Dalla sua prospettiva privilegiata sul trattamento dei crediti in sofferenza, derivano alcune considerazioni e proposte in relazione al testo, per addivenire ad un provvedimento che persegua equamente il fine prefissato, tenendo conto delle realtà operative, anche alla luce della crisi che stiamo vivendo.

In primis, all'**articolo 1** comma 2, sarebbe opportuno passare dalla definizione di "credito deteriorato" a quella di "credito in sofferenza", anche per poter stabilire con maggiore certezza l'ambito oggettivo di applicazione visto che le cessioni avvengono prevalentemente per i crediti in sofferenza. Sarebbe inoltre opportuno allargare la forbice temporale in cui il credito è stato classificato come in sofferenza, applicando la procedura a tutti i crediti che lo sono diventati entro il 2017, per poter prendere in considerazione gli effetti della precedente ondata della crisi economica.

Se, correttamente, l'obiettivo è limitare l'applicazione del provvedimento a PMI e persone fisiche, l'importo massimo di 25 milioni per posizione debitoria, come indicato all'**articolo 2** comma 1, è sicuramente sproporzionato e rischia di ricomprendere altre fattispecie. Sarebbe preferibile stabilire una soglia limite estremamente più bassa, per alleviare le difficoltà di quei debitori che certamente non sono animati da intenti fraudolenti nell'accedere a questa procedura semplificata. Va inoltre sottolineato che in molte occasioni la determinazione precisa del prezzo di cessione del singolo credito è difficile e basata su un approccio statistico, che non consente quantificazioni aprioristiche. Occorrerebbe, quindi, definire una procedura di determinazione del valore in assenza di un prezzo puntuale.

L'**articolo 3** prevede la necessaria comunicazione per iscritto, quindi tramite raccomandata, del prezzo di cessione al debitore. Tale comunicazione rischia di compromettere inevitabilmente la procedura negoziale, con effetti dirompenti sul mercato italiano delle cessioni del credito. Inoltre, la previsione di soli 30 giorni per l'esercizio del diritto di opzione appare eccessivamente restrittiva: difficilmente i debitori realmente in difficoltà riusciranno in così poco tempo a recuperare il capitale necessario. Parimenti, la previsione di ultimazione del pagamento entro 90 giorni è improbabile nella realtà, al netto di situazioni in cui il prezzo sia molto svalutato date le condizioni oggettive del credito o del sottostante. C'è da valutare che l'acquisto di portafogli di crediti deteriorati, con particolare riferimento alle sofferenze (c.d. NPL), è avvenuto su basi storico-statistiche e non con analitiche *due diligence* sui singoli crediti. Tale criterio valutativo è stato adoperato sia per velocizzare lo smaltimento degli NPL da parte delle banche italiane, con evidenti benefici sul sistema Paese, sia perché sui suddetti portafogli sono state concesse le garanzie dello Stato (GACS). La percentuale del 20% prevista dalla proposta di legge non è sostenibile, in quanto non sufficiente a coprire i costi di gestione, diretti ed indiretti, sostenuti dal cessionario.

2

Analogamente, le previsioni di cui all'**articolo 4**, per le quali l'invio della comunicazione a tutti i debitori deve avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa, risulta eccessivamente onerosa da tutti i punti di vista: la quantificazione di tutte le posizioni che potrebbero rientrare nella casistica di riferimento già da sola è un procedimento molto gravoso per gli operatori.

Infine, l'**articolo 5** sulla cancellazione della posizione debitoria dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia è rischiosa in quanto elimina qualsiasi tipo di storia del debitore, reimmettendolo nel circuito del credito senza ricostruire le sue vicende pregresse.

Il disegno di legge [S. 79](#) "**Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie e imprese**" introduce un vero e proprio obbligo con dure sanzioni per le banche e gli intermediari finanziari che non accettino la proposta transattiva da parte del debitore (il cui credito è già classificato a sofferenza) quando l'importo offerto coincida con il valore netto di bilancio del credito al 31 dicembre 2017, con previsione a carico della banca degli oneri per la cancellazione dell'ipoteca.

La banca, come unica valida alternativa alla transazione, avrebbe la possibilità per i crediti ipotecari di concordare con il debitore una sorta di piano di rientro del contratto di finanziamento con

rateizzazione non superiore a venti anni, con espressa limitazione del debito residuo ad una somma non superiore al valore netto di bilancio del credito al 31 dicembre 2017.

Anche in questo provvedimento non si tiene conto che il dato di bilancio al quale fa riferimento la proposta normativa non coincide con la reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, in quanto i valori sono la conseguenza delle indicazioni delle Autorità di Vigilanza, che hanno indotto le banche ad operare rilevanti svalutazioni in conseguenza di ipotesi di scenari particolarmente avversi. L'acquisto di portafogli di crediti deteriorati, con particolare riferimento alle sofferenze, avviene su basi storico-statistiche e non con analitiche *due diligence* sui singoli crediti. Inoltre, alla cessione di un portafoglio ad un determinato valore deve essere aggiunto il costo per la gestione amministrativa del credito.

Infine, l'estrazione "obbligata" dal portafoglio dei crediti oggetto dell'intervento legislativo proposto avrebbe effetti dirompenti sui portafogli nella loro interezza e sui loro investitori, in quanto verrebbe meno la diversificazione del rischio e la conseguente attenuazione dei rischi per gli investitori, con forti ripercussioni sulla capacità attrattiva del nostro Paese sugli investitori internazionali.

Il Disegno di Legge [S. 1287](#) "**Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva**" è in conflitto con la Legge 3/2012 sulla gestione delle crisi da sovraindebitamento nell'introdurre in capo al creditore l'obbligo di presentare "di propria iniziativa" al debitore che abbia determinate caratteristiche un piano di ristrutturazione con rilevante decurtazione del proprio credito. Il debitore infatti dovrà corrispondere non più del 60% del credito residuo, se ipotecario, e non più del 30% se chirografario. Tale proposta di ristrutturazione diverrebbe propedeutica al pignoramento.

3

Di fatto, la proposta sembrerebbe:

1. attribuire un diritto di prelazione al debitore che, anche nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, conserva il diritto di prelazione sull'acquisto dell'immobile oggetto della cessione di cui era titolare prima della procedura esecutiva;
2. attribuire la facoltà al debitore di acquistare l'immobile corrispondendo un importo pari al 50% del prezzo di vendita alla prima asta dell'immobile medesimo;
3. stabilire che l'immobile non può essere oggetto di ulteriore esecuzione immobiliare da parte dei medesimi creditori presenti nell'esecuzione.

Proposte dell'Associazione

Le attuali condizioni economiche del Paese rendono gli interventi anacronistici e poco coordinati con quanto il Governo ha già messo in campo per fronteggiare la pesantissima crisi economica che stiamo vivendo (si veda, ad esempio, l'articolo 55 del DL "Cura Italia") e che saranno introdotti dal Governo con gli imminenti provvedimenti, che puntano ad incentivare la cessione di portafogli e le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, al fine di dare respiro al sistema bancario e rilanciare l'economia.

Ferme restando, quindi, le forti criticità emerse nella struttura di tutti i disegni di legge, nell'ottica di fornire alcuni spunti operativi alternativi su un tema così delicato, **con riferimento esclusivo al disegno di legge 788** potrebbero essere utili i seguenti interventi:

- Prevedere quali destinatari esclusivi della suddetta proposta di legge solo i debitori, persone fisiche, che abbiano contratto un mutuo di importo massimo pari a Euro 150.000,00 per l'acquisto

della prima casa e classificato a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, fino alla data del 31.12.2017 (e quindi modificando la definizione del "**Debitore**").

- Il Debitore avrà il diritto di estinguere la propria posizione con un accordo a saldo e stralcio che preveda il pagamento del prezzo di cessione del credito al cessionario, più tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per la gestione dello stesso, più un 20% forfetario.
- Il mancato pagamento del saldo entro i termini pattuiti darà diritto al creditore di attuare le azioni giudiziarie necessarie per la tutela delle proprie ragioni di credito.